

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 47-6965

**Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. D.G.R. 29.07.2013, n. 13-6179. Modifica del bando per l'accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma Annuale.**

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

con D.G.R. 29.07.2013, n. 13-6179 è stato approvato il “Bando per l’accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” e i relativi allegati; il Bando prevedeva all’art. 6 ultimo comma che in aggiunta alle risorse nazionali, pari a € 5.261.354,25, la Fondazione per la Sicurezza Stradale A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle imprese di assicurazioni) potesse mettere a disposizione risorse proprie per il finanziamento di uno o più interventi ammessi in graduatoria;

l’art. 7 ultimo comma del Bando prevedeva altresì che l’eventuale finanziamento messo a disposizione dalla Fondazione per la Sicurezza Stradale A.N.I.A. potesse coprire il 100% del costo degli interventi e che i rapporti tra la Fondazione ed il soggetto beneficiario individuato sarebbero stati regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

Visto che:

il Bando assegna risorse statali secondo i criteri e procedure per l’assegnazione dei finanziamenti nazionali consolidate su tutto il territorio nazionale;

la partecipazione di un soggetto privato ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma Annuale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale può avvenire secondo procedure ancora da verificare a livello nazionale.

Ritenuto pertanto di uniformare le modalità di attuazione degli interventi da ammettere in graduatoria ai sensi del Bando per l’accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma Annuale in funzione del solo finanziamento statale, secondo procedure consolidate a livello nazionale.

Valutato altresì opportuno escludere dal Bando la possibilità di avvalersi della Fondazione per la Sicurezza Stradale A.N.I.A. per il finanziamento di uno o più interventi ammessi in graduatoria. La collaborazione tra Regione e A.N.I.A. al fine di sviluppare iniziative condivise in materia di sicurezza stradale potrà essere regolamentata con una successiva Convenzione da sottoscrivere tra le parti.

Ritenuto pertanto di modificare l’art. 6 del Bando eliminando l’ultimo comma “In aggiunta alle risorse di cui sopra la Fondazione per la Sicurezza Stradale A.N.I.A. in attuazione del Protocollo d’Intenti sottoscritto tra la Regione e la Fondazione in data 02/03/2012 finalizzato allo sviluppo di iniziative condivise in materia di sicurezza stradale, potrà mettere a disposizione risorse per il finanziamento di uno o più interventi giudicati coerenti con gli obiettivi del suddetto protocollo”.

Ritenuto inoltre di modificare l’art. 7 del Bando eliminando l’ultimo comma “L’eventuale finanziamento messo a disposizione di ANIA potrà coprire il 100% del costo degli interventi. Il finanziamento sarà assegnato a uno o più interventi ammessi in graduatoria di cui all’art. 11 che

saranno giudicati dalla Fondazione coerenti con gli obiettivi del citato protocollo. I rapporti tra la Fondazione ed il Soggetto beneficiario individuato saranno regolati da apposita convenzione da stipulare tra le parti.”

Considerato che le suddette modifiche non apportano cambiamenti nei criteri e nelle procedure per la selezione e la realizzazione di interventi ai sensi del Bando per l'accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma, approvato con la suddetta D.G.R. 29.07.2013, n. 13-6179, si ritiene di lasciare invariato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento stabilito al 31 gennaio 2014.

Quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di uniformare le modalità di attuazione degli interventi da ammettere in graduatoria ai sensi del Bando per l'accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma Annuale in funzione del solo finanziamento statale, secondo procedure consolidate a livello nazionale;
- di escludere dal Bando la possibilità di avvalersi della Fondazione per la Sicurezza Stradale A.N.I.A. per il finanziamento di uno o più interventi ammessi in graduatoria;
- di modificare l'art. 6 del Bando eliminando l'ultimo comma “In aggiunta alla risorse di cui sopra la Fondazione per la Sicurezza Stradale A.N.I.A. in attuazione del Protocollo d'Intenti sottoscritto tra la Regione e la Fondazione in data 02/03/2012 finalizzato allo sviluppo di iniziative condivise in materia di sicurezza stradale, potrà mettere a disposizione risorse per il finanziamento di uno o più interventi giudicati coerenti con gli obiettivi del suddetto protocollo”;
- di modificare l'art. 7 del Bando eliminando l'ultimo comma “L'eventuale finanziamento messo a disposizione di A.N.I.A. potrà coprire il 100% del costo degli interventi. Il finanziamento sarà assegnato a uno o più interventi ammessi in graduatoria di cui all'art. 11 che saranno giudicati dalla Fondazione coerenti con gli obiettivi del citato protocollo. I rapporti tra la Fondazione ed il Soggetto beneficiario individuato saranno regolati da apposita convenzione da stipulare tra le parti”;
- di lasciare invariato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento, stabilito al 31 gennaio 2014, in quanto le suddette modifiche non apportano cambiamenti nei criteri e nelle procedure per la selezione e la realizzazione di interventi ai sensi del Bando per l'accesso ai cofinanziamenti del Quarto e Quinto Programma, approvato con la suddetta D.G.R. 29.07.2013, n. 13-6179.

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)